

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 30 MARZO 2007

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MARZO 2007 - N. 2649 (4.3.0)

Approvazione delle Disposizioni attuative e dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili, ai sensi delle dd.g.r. n. 3439/2006 e n. 3908/2006

98

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE
D.G. Agricoltura**

(BUR2007031)

D.d.u.o. 16 marzo 2007 - n. 2649

(4.3.0)

Approvazione delle Disposizioni attuative e dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili, ai sensi delle dd.g.r. n. 3439/2006 e n. 3908/2006

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE**

Richiamate:

– la d.g.r. n. 3439 del 7 novembre 2006 «Adeguamento del programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006»;

– la d.g.r. n. 3908 del 27 dicembre 2006 «Programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8 l.r. n. 7/2000)»;

Visto il punto 2 della richiamata deliberazione n. 3908/2006 che demanda l'apertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione degli incentivi al Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente sulla base delle effettive disponibilità a bilancio nonché la definizione del modello di domanda e delle modalità tecniche attuative del programma di intervento;

Ritenuto di:

– approvare le allegate disposizioni applicative sulle modalità e termini di concessione degli incentivi per l'attuazione di programmi di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili, allegato 1 al presente atto, parte integrante, composto di n. 27 pagine;

– stabilire che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto, parte integrante, composto di n. 8 pagine;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. Di approvare le «Disposizioni attuative e l'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili ai sensi delle dd.g.r. n. 3439/2006 e n. 3908/2006», allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale, composto di n. 27 pagine;

2. Di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente atto possono essere presentate le istanze utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto composto di n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati.

Il dirigente della U.O.
Interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

ALLEGATO 1

Disposizioni attuative e apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili, ai sensi delle dd.g.r. n. 3439/2006 e n. 3908/2006

1. Premessa

Le presenti disposizioni sono emanate in applicazione della d.g.r. n. 3908 del 27 dicembre 2006 «Programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r. n. 7 novembre 2006, n. 3439 e ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 7/2000».

Obiettivo del programma è la promozione di progetti anche di tipo innovativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché il conseguimento di una corretta gestione degli effluenti di allevamento.

2. Riferimenti normativi

– L.r. 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» art. 8, comma 2;

– d.g.r. n. 5107 del 15 giugno 2001 che ai sensi della richiamata l.r. 7/2000, art. 8, ha approvato le misure regionali «Interventi per il miglioramento e la razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;

– decisione della Commissione Europea C(2001) 4428 del 20 dicembre 2001 che autorizza l'aiuto di stato n. 604/2001, di cui alla sopraccitata deliberazione;

– decisioni della Commissione Europea:

• C(2005) 1741 del 3 giugno 2005 che autorizza l'aiuto di stato n. 83/A/05 «Istituzione di un regime di garanzie per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali (deliberazione n. 20201 del 14 gennaio 2005)»;

• C(2006) 812 del 22 marzo 2006 che autorizza l'aiuto di stato n. 83/B/2005 «Istituzione di un regime di garanzie privo di elementi di aiuto per le società agricole e di imprenditori agricoli professionali (deliberazione n. 20201 del 14 gennaio 2005)»;

– d.g.r. 11 ottobre 2006 n. 3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione»;

– d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3439 «Adeguamento del programma di azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 6/17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del d.lgs. 152/06 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. 7 aprile 2006»;

– d.lgs. 102/2004 – art. 17, commi 2 e 4 e legge n. 311 del 30 dicembre 2004 art. 1 comma 152.

3. Definizioni

a) Per richiedente si intendono i potenziali beneficiari di cui al successivo punto 4;

b) per zone vulnerabili si intendono i comuni delimitati con d.g.r. n. 3297 dell'11 ottobre 2006;

c) per programma d'azione, così come approvato con d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3439, si intendono le attività connesse alla tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile.

4. Beneficiari

Possono presentare domanda:

4.1 le imprese agricole che aderiscono a progetti di filiera o che effettuano direttamente attività di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

4.2 le cooperative agricole e i loro consorzi;

4.3 le associazioni di produttori costituite in forma di società di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo stato o dalla regione ai sensi della normativa nazionale o regionale;

4.4 le imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi;

4.5 le società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti come indicati ai punti 4.2, 4.3 e 4.4.

Le società di cui al presente punto possono anche essere controllate per almeno il 51% da imprenditori agricoli.

I progetti di filiera o consortili possono essere costituiti da una o più iniziative tra loro collegate che sviluppano le attività con la partecipazione diretta degli imprenditori agricoli.

Il progetto è considerato di filiera o consortile solo se supportato da un accordo sottoscritto tra i soggetti indicati ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai fini energetici e/o le società di cui al precedente punto 4.5.

In presenza di finanziamento regionale tale accordo preliminare deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti.

Nel caso di società costituite e gestite direttamente dai produttori agricoli l'accordo può essere approvato con le modalità stabilite nello statuto della società.

5. Condizioni di ammissibilità al sostegno

5.1 Prerequisiti

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui al punto 4 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni:

a) Non essere oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali attribuiti per normativa comunitaria.

b) Capacità professionale dell'imprenditore:
L'impresa agricola che effettua l'investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.

Tale capacità è presunta per i soggetti che:
- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
oppure

- siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni;

c) Rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali:

Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione.

d) La redditività di impresa ai sensi dell'art. 5 del Reg. 1257/99 e successive modifiche;

e) Giovani imprenditori agricoli:
I giovani imprenditori (età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui alla precedente lettera b) entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento.

f) Il processo produttivo energetico deve essere compatibile con le biomasse disponibili di origine agricola o materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione agroalimentare secondo il criterio di prevalenza.

6. Priorità

6.1 Criteri per l'attribuzione delle priorità

La formulazione della graduatoria dei punteggi di priorità è desunta sulla base della «Scheda A per l'attribuzione dei punteggi di selezione», parte integrante dell'allegato alla d.g.r. 3908/2007 (riguardante la qualità del progetto e le caratteristiche soggettive del richiedente).

A parità di punteggio l'ordine di priorità viene determinato dalla tipologia di intervento di cui al successivo punto 7.

6.2 Scheda per l'attribuzione dei punteggi di selezione

L'istruttoria dei punteggi di selezione consente l'attribuzione di massimo 30 punti per progetto.

Per consentire l'istruttoria è obbligatoria, da parte del richiedente, la compilazione della scheda e) di valutazione, di cui al successivo punto 11.2.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono raggruppati per area di valutazione:

- qualità del progetto: punteggio attribuibile fino ad un massimo di 20 punti;

- caratteristiche soggettive del richiedente: punteggio attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.

Per ogni area di valutazione i richiedenti devono descrivere gli elementi di valutazione e i dati quantitativi a supporto di quanto dichiarato, al fine di consentire la valutazione in sede di istruttoria.

7. Tipologie di intervento in ordine di priorità per impianti di sfruttamento agroenergetico degli effluenti da allevamento

È ammissibile a contributo l'insieme delle opere ed impianti, anche di tipo semplificato, per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energie, comprensivi della vasca di stoccaggio finale dei liquami e/o altre opere accessorie e degli impianti integrativi per la riduzione dell'azoto.

7.1 Tipologia di impianti

7.1.1 Impianti di sfruttamento agroenergetico e di trattamento degli effluenti da allevamenti per la riduzione dell'azoto a carattere consortile e/o associati anche nella forma di associazione temporanea d'impresa (ATI), legati ad impegni di conferimento da parte di aziende agricole;

7.1.2 Impianti di sfruttamento agroenergetico e di trattamento degli effluenti da allevamenti per la riduzione dell'azoto a carattere aziendale e legati a convenzioni che valorizzano l'energia termica a livello territoriale;

7.1.3 Impianti di sfruttamento agroenergetico e di trattamento degli effluenti da allevamenti per l'abbattimento dell'azoto di origine agricola, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agroenergetici, e/o ATI che prevedano l'impiego di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura della zootecnia, delle attività forestali e di trasformazione alimentare;

7.1.4 Impianti integrativi che prevedano l'abbattimento dell'azoto di origine agricola in uscita dal processo di digestione anaerobica, anche in impianti già esistenti. Detti impianti integrativi possono essere realizzati anche in aree confinanti e limitrofe alle zone vulnerabili se legati ad impianti di depurazione esistenti;

7.1.5 Impianti di sfruttamento agroenergetico in azienda agricola.

In via sperimentale è ammessa la possibilità di integrare le biomasse di origine agricola con la frazione umida derivante da «forsu» e da impianti autorizzati ai sensi del regolamento 1774/2002.

7.2 Indicazioni progettuali impiantistiche

È ammesso l'utilizzo di tecnologie di trattamento che assicurino i risultati rispetto alle finalità del presente programma.

In ogni caso deve essere fornita nella scheda di valutazione specifica descrizione tecnica che indichi il principio di funzionamento e la relativa efficienza raggiungibile.

Indicazioni tecniche ed impiantistiche di possibili linee di trattamento per la produzione di energia e per l'abbattimento dell'azoto da effluenti di origine agricola sono riportate, per la valutazione di quanti interessati, nell'allegato tecnico alle presenti disposizioni.

Il piano di monitoraggio del funzionamento del sistema progettuale deve essere sempre previsto.

8. Parametri energetici di riferimento

8.1 Rese energetiche

Per il calcolo delle rese energetiche delle biomasse/reflui si fa riferimento agli indici indicati nelle tabelle sotto riportate. Qualora si ritenga di utilizzare parametri differenti deve essere dimostrata la maggiore/minore efficienza anche in relazione al processo produttivo adottato.

Biomasse e scarti organici avviabili a D.A. e loro resa in Biogas (m ³ per ton di solidi volatili)	
Tipo di materiale	Resa di biogas m ³ biogas/t SV
Deiezioni animali (suini, bovini, avi-cunicoli)	200 – 500
Residui colturali (paglia, collietti di barbabietole..)	350 – 400
Scarti organici agroindustria (siero, scarti vegetali, lieviti, fanghi e reflui di distillerie, birrerie e cantine..)	400 – 800
Scarti organici macellazione (grassi, contenuto stomacale ed intestinale, sangue, fanghi di flottazione...)	550 – 1000
Fanghi di depurazione	250 – 350
Frazione organica rifiuti urbani	400 – 600
Culture energetiche (mais, sorgo zuccherino...)	550 – 750

Fonte: Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina veterinaria Dipartimento VSA

Poteri calorifici indicativi di alcune tipologie di biomassa

Tipo di biomassa	Potere calorifico inferiore sul secco		
	MJ/kg	kcal/kg	kWh/kg
Biomassa legnosa vergine	18,7	4466	5,19
Paglia e fieno	18,2	4346	5,06
Lolla di riso	16,0	3820	4,44
Stocchi di mais	14,7	3510	4,08
Sansa vergine	6,5	1550	1,81
Sansa esausta	18,0	4300	5,00

Fonte: CTI

$$\text{Potere calorifico tal quale} = \text{PCIss} * \frac{100 - U}{100} - \frac{K * U}{100}$$

Dove:

PCI: potere calorifico sul secco come da tabella

U: umidità del materiale espressa in %

K: 2,44 MJ/kg se PCIss espresso in MJ/kg

0,678 kWh/kg se PCIss espresso in kWh/kg

583 kcal/kg se PCIss espresso in kcal/kg

UNITÀ DI MISURA ED EQUIVALENZE UTILIZZATE	
UNITÀ DI MISURA	
Energia: unità di misura del sistema internazionale: JOULE (J)	
1 kcal = 1,16 Wh = 4186 J	
1 Wh = 0,86 kcal = 3600 J	
Potenza: unità di misura del sistema internazionale: WATT (W)	
1kcal/h = 1,16 W	
1CV = 735 W	
Valori utilizzati ai fini della valutazione dell'energia primaria equivalente	
Energia Elettrica	= 2.300 kcal/kWh = 9,6 MJ/kwh
Gasolio da riscaldamento	= 10.200 kcal/kg = 42,7 MJ/kg
(Potere calorifico inferiore - p.c.i.)	= 8.200 Kcal/mc = 34,3 MJ/m ³
Gas naturale (Potere calorifico inferiore - p.c.i.)	= 9,8 kcal/kg = 41, 0 MJ/kg
Olio combustibile	
(Potere calorifico inferiore - p.c.i.)	= 0,835 kg/litro
Densità convenzionale del gasolio da riscaldamento	
1 tonnellata equivalente di petrolio (tep)	= 10.000.000 kcal = 41,86 GJ

8.2 Avvertenze generali

1. In tutte le schede, salvo dove diversamente indicato, per:

– «**Potenza**» si intende la potenza nominale dell'apparecchio o impianto cui si riferisce, definita come è consuetudine per esso;

– per «**Rendimento**» si intende il rendimento istantaneo in condizioni di regime stazionario a carico nominale, espresso come rapporto tra energia utile in uscita ed energia in ingresso (entrambe calcolate in intervalli di tempo ridotto). L'energia utile in uscita è riferita al potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato (p.c.i.);

– per «**Medio**» si intende il valore medio ponderato assunto

dalla grandezza in questione nel periodo di tempo cui si fa riferimento;

2. tutti i dati riportati nelle schede dovranno essere giustificati nella relazione tecnico-economica;

3. per l'effettuazione delle valutazioni tecniche si fa riferimento alla normativa U.N.I. vigente, laddove esistente.

9. Esclusioni

Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di:

- terreni;
- apparecchiature e strumentazioni usate.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento:

- opere di manutenzione ordinaria;
- investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione energetica aziendale da fonti rinnovabili.

10. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario

10.1 Entità delle spese ammissibili e del contributo

L'importo minimo delle opere ammissibili a contributo è fisso in € 150.000,00 (centocinquantamila).

Le spese ammissibili non devono superare i seguenti limiti:

– per le piccole imprese agricole il massimale ammissibile è pari a 800.000 euro per singola impresa e a 1.000.000 di euro nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale;

– per le aziende agricole associate, cooperative e consortili, anche in forma di società di capitali: si applica il massimale per le aziende singole moltiplicato per il numero di aziende agricole associate, cooperative e consortili rapportato alla quantità di biomassa conferita e nel limite massimo di € 12.500.000;

– per le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, ai sensi del regolamento di esenzione, il massimale è fino a € 12.500.000, determinato in rapporto all'entità di effluenti zootecnici, di prodotti e sottoprodotti conferiti dalle aziende agricole per la realizzazione del programma di produzione agroenergetico e per il contenimento del carico di azoto.

10.2 Forme di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi e/o nel pagamento del costo di una eventuale garanzia. Il finanziamento in conto interessi è ammesso anche nella forma di locazione finanziaria (Leasing).

a) Aiuto in conto interesse

Gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con un abbuono di interessi che non può eccedere i 4 punti percentuali del tasso praticato per il finanziamento e per una durata non superiore a dieci anni. Il valore dell'aiuto non può inoltre eccedere il 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

Su richiesta del beneficiario è possibile concedere un acconto nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto, erogato come abbuono di interesse, previa presentazione di apposita fidejussione pari al 110% dell'importo da erogare ed in seguito all'inizio dei lavori. La domanda di acconto, da inoltrare all'Istituto erogante e all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, può essere accolta solo a seguito della formalizzazione del contratto condizionato di mutuo.

b) Aiuto in conto garanzia

Il costo della garanzia è commisurato alla rischiosità dell'operazione e l'aiuto concedibile è calcolato in equivalente sovvenzione lorda. L'aiuto per la concessione della garanzia sommato all'aiuto in conto interessi non potrà superare il 30% della spesa ammissibile.

Il rilascio delle garanzie è concesso dai soggetti costituenti il sistema regionale delle garanzie, di cui all'aiuto di stato n. 83/A/2005 «Istituzione di un regime di garanzia per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali», autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2005) 1741 del 3 giugno 2005.

L'ente gestore del fondo garanzie selezionato gestirà il fondo rischi regionale come da apposita convenzione. Nel caso della concessione delle garanzie ISMEA – gestore di un fondo di garanzia, di cui al d.lgs. 102/2004 art. 17, commi 2 e 4 e alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 art. 1 comma 512, regime approvato

dalla Commissione Europea - l'operatività è garantita mediante la stipula di specifica convenzione tra Regione Lombardia e ISMEA con la quale vengono concordate le procedure di richiesta ed attivazione delle garanzie.

I finanziamenti finalizzati alla realizzazione dell'opera e che beneficiano della garanzia di cui al presente punto non possono avere durata superiore a dieci anni.

Le garanzie del fondo ISMEA sono prestate tenendo in particolare conto che:

- l'equivalente sovvenzione della garanzia di un prestito nell'arco di un anno sarà desunta dalla differenza tra la commissione di garanzia applicabile dal fondo di garanzia a regime di mercato ed il premio effettivamente pagato dall'impresa. L'equivalente sovvenzione di ciascun anno verrà quindi attualizzata al tasso iniziale di ammortamento del finanziamento garantito e sommata per ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva. In considerazione della necessità di garantire che l'equivalente sovvenzione cumulata della garanzia e dell'operazione assistita da garanzie non superi i tassi massimi di aiuto ammessi per l'operazione principale assistita da garanzia, il calcolo del valore delle garanzie prestate dal fondo sarà effettuato secondo le regole sopra menzionate.

c) Estensione degli incentivi per l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari

Per il raggiungimento delle finalità del presente programma possono essere concessi gli incentivi ai prestiti partecipativi, di cui al decreto ministeriale 22 giugno 2004 n. 182 art. 4, comma 4, per gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 7 (decisione della Commissione Europea C(2004) 169 fin del 3 febbraio 2004).

I finanziamenti di cui al presente comma saranno erogati da ISMEA sulla base di specifica convenzione con la Regione Lombardia.

11. Termini e modalità di presentazione delle domande

11.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio sono realizzati gli interventi e all'Istituto erogante scelto dai beneficiari a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entro e non oltre i 60 giorni successivi. Le domande devono essere predisposte, *sotto forma di autocertificazione*, come previsto dal d.P.R. n. 445/2000 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

11.2 Documentazione della domanda

La domanda deve essere presentata completa della documentazione sotto indicata:

- copia del fascicolo aziendale aggiornato attraverso il SIARL, per ciascuna delle aziende agricole coinvolte nel progetto;
- scheda a: rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- scheda b: consumi energetici;
- scheda c: relazione tecnica economica dell'intervento;
- scheda d: schede tecniche dell'intervento previsto;
- scheda e: scheda di valutazione;
- eventuale dichiarazione inerente l'intenzione di utilizzare il fondo regionale di garanzia.

Al momento del collaudo il Poa/Poas dovrà risultare autorizzato e/o aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3439 «Adeguamento del programma di azione della Regione Lombardia».

Non vengono accettate e conseguentemente sono archiviate, le domande incomplete della documentazione sopraindicata.

11.3 Istruttoria delle domande

La Provincia competente per territorio, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvede all'istruttoria di tutte le domande presentate.

11.4 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

La Provincia competente per territorio comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del verbale nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere per ogni beneficiario l'indicazione del punteggio assegnato e degli investimenti ammessi.

11.5 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste al successivo punto 11.7.

11.6 Comunicazione dell'esito del riesame

La Provincia comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data del ricevimento della memoria.

Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non può essere superiore a 30 giorni.

11.7 Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

a) Ricorso alla Direzione Generale Agricoltura della Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

b) Avverso gli esiti del ricorso alla Regione è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

12. Formulazione e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

La Provincia approva con proprio atto la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente e per tipologia di impianti secondo l'ordine di priorità di cui al punto 7.1.

A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene definita con ordinamento crescente della data di nascita del legale rappresentante.

Tale elenco deve contenere la descrizione sintetica dell'intervento, l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo.

La graduatoria deve essere inviata alla Direzione Generale Agricoltura entro 15 giorni dalla chiusura definitiva delle istruttorie.

La Direzione Generale Agricoltura, sulla base degli elenchi trasmessi dalle Province, formula una graduatoria regionale unica e comunica alle Province le domande ammesse a finanziamento sulla base delle risorse disponibili a bilancio.

13. Comunicazione al beneficiario dell'ammissione al finanziamento

La Provincia, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle domande ammesse a finanziamento richiede ai beneficiari il completamento della documentazione occorrente e riguardante:

1) progetto completo delle opere con allegato il computo metrico estimativo, redatto e sottoscritto da un tecnico progettista abilitato;

2) preventivo/vi di spesa inerente/i le attrezzature/macchinari;

Tale documentazione deve pervenire, completa ed esaustiva, entro 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta e trasmessa con raccomandata a.r. o notificata, pena la decadenza dell'ammissione al finanziamento.

Qualora gli atti progettuali non fossero conformi a quanto dichiarato nell'autocertificazione, la Provincia provvede a respingere l'istanza.

Sono ammesse solo le opere e le attrezzature/macchinari strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento proposto ed ammesso.

Per la congruità dei costi si fa riferimento al prezzario della CCIAA della Provincia di competenza. In caso di carenza di voci tecniche si fa riferimento ai prezzari delle CCIAA delle Province limitrofe.

È ammessa l'esecuzione di lavori in economia, chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, fino a un massimo del 20% dell'importo dei lavori per opere.

Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario CCIAA della Provincia di competenza, applicando un abbattimento forfettario del 25%.

Sono ammesse le spese tecniche fino al limite del 10%.

Entro i successivi 30 giorni la Provincia provvede all'istruttoria del progetto ed a comunicare al beneficiario e all'Istituto erogante l'esito dell'istruttoria degli atti progettuali presentati, delle opere e dotazioni ammesse e l'effettivo importo del contributo concedibile.

L'elenco definitivo dei progetti approvati con la descrizione sintetica dell'intervento, l'importo delle opere e dotazioni ammesse e l'effettivo contributo concedibile deve essere trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura per l'assegnazione delle risorse effettivamente necessarie.

Nel caso in cui il beneficiario abbia chiesto di avvalersi del regime di garanzie, dovrà rivolgersi ad uno dei Confidi di cui al sistema regionale delle garanzie per la richiesta della garanzia stessa.

In seguito alla valutazione, il Confidi trasmette all'Istituto erogante prescelto dall'impresa la deliberazione relativa alla concessione della propria garanzia e delle eventuali cogaranzie che, nel frattempo, saranno state richieste, in accordo con il beneficiario, e rilasciate dai soggetti costituenti il sistema delle garanzie.

I garanti comunicano, altresì, i costi delle rispettive garanzie.

14. Periodo di validità delle domande

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di risorse, mantengono validità per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di definizione della graduatoria.

Le Province provvedono all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammissibili e non finanziate con le somme derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al precedente punto 12.

15. Esecuzione lavori

I tempi di realizzazione degli investimenti non possono essere superiori a 18 mesi a partire dalla data della comunicazione ufficiale delle opere e/o dotazioni ammesse a finanziamento.

È ammessa, previa richiesta del beneficiario alla Provincia, la concessione di una sola proroga di sei mesi, opportunamente motivata.

Nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto il punteggio di priorità relativo alla cantierabilità delle opere, l'eventuale proroga può essere concessa solo per cause di forza maggiore.

16. Varianti

È consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.

Le richieste di variante al programma d'investimenti devono essere presentate alla Provincia competente per territorio.

Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.

In tutti gli altri casi, la variante deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia competente.

Non sono ammissibili varianti che prevedono l'utilizzo di economie di spese.

17. Richiesta accertamento esecuzione lavori

I beneficiari devono fare richiesta di accertamento delle opere eseguite alla Provincia, trasmettendone copia all'Istituto erogante.

L'importo delle opere verificate e ammesse a finanziamento viene determinato, a seguito del sopralluogo finale delle opere effettivamente eseguite, sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanzate, accompagnate dalla documentazione

comprovante l'avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanzate relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.

In caso di lavori in economia, l'ammontare dei lavori eseguiti dovrà essere certificato dal direttore dei lavori nella contabilità finale.

18. Accertamenti finali

Al momento dell'accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:

- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d'investimento;
- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- l'acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la procedura del «silenzio assenso» prevista dalla normativa vigente;
- l'aggiornamento del fascicolo aziendale del SIARL con l'inserimento delle opere eseguite nella sezione «fabbricati».

Il funzionario che esegue l'accertamento finale non deve coincidere con il funzionario istruttore.

Entro 30 giorni dall'accertamento finale, la Provincia trasmette il relativo verbale all'Istituto erogante e/o ai Confidi se il beneficiario ha chiesto la concessione di garanzie e alla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura.

Entro 60 giorni dalla stipula del contratto di mutuo l'Istituto erogante richiede alla Provincia la liquidazione del contributo regionale.

Nella richiesta di liquidazione deve essere indicato:

- la ragione sociale del beneficiario;
- la partita IVA;
- la residenza fiscale;
- il numero e data della determina provinciale di approvazione del verbale di collaudo e di determinazione del contributo regionale erogabile;
- l'ammontare dell'agevolazione creditizia;
- la data della stipula del contratto definitivo dell'operazione creditizia;
- il totale del concorso regionale attualizzato.

Il concorso regionale sugli interessi non può superare il periodo massimo di 10 (dieci) anni comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata ai sensi del precedente punto 10.2.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi viene liquidato in forma attualizzata e in una unica soluzione entro la scadenza della prima rata semestrale posticipata di ammortamento.

Il contributo regionale può essere liquidato, su specifica richiesta dell'Istituto erogante sottoscritta dal beneficiario, direttamente al beneficiario stesso indicando contemporaneamente i dati di liquidazione.

In caso di concessione di garanzia i Confidi trasmettono alla Provincia l'importo dell'aiuto per la concessione della garanzia calcolato in equivalente sovvenzione lorda. La Provincia verifica che la sommatoria dell'aiuto per la concessione della garanzia e dell'aiuto in conto interessi non superi il 30% della spesa finale accertata.

In caso venisse superato l'importo massimo del 30% del contributo concedibile, la Provincia abbatte d'ufficio il contributo riducendolo proporzionalmente nel caso di utilizzo sia dell'abbattimento interessi che della garanzia.

19. Limiti, divieti, ammissibilità

L'intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui al punto 4 e finalizzato a produzioni agroenergetiche e al contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili.

L'attività di produzione energetica deve essere connessa rispetto all'attività agricola o agroindustriale.

Gli interventi devono essere dimensionati alla capacità produttiva dell'impresa/e agricola/e al momento della presentazione della domanda.

Gli investimenti non devono comportare alcun aumento di

produzione come previsto nel Regolamento CE 1974/06, capo II, sezione prima, art. 2, paragrafo 3.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura, la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale).

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Non possono beneficiare della erogazione degli aiuti i beneficiari che al momento dell'accertamento finale sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali.

L'erogazione dei contributi ai beneficiari del settore latte vaccino e suoi derivati è subordinata alla corretta applicazione del regime delle quote latte e all'esito di eventuali procedimenti in corso o che dovessero essere nel frattempo aperti.

20. Controlli

La Provincia provvede al controllo sia del 100% delle domande pervenute che al controllo del 100% dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

ALLEGATO TECNICO

(punto 7.2)

Indicazioni tecniche ed impiantistiche di possibili linee di trattamento per la produzione di energia e per l'abbattimento dell'azoto da effluenti da allevamento

Le linee descritte negli schemi rappresentano, solo a titolo indicativo, alcuni percorsi possibili tra soluzioni attualmente conosciute.

Le fasi indicate con tratteggio si riferiscono alle linee finalizzate ad ottenere le maggiori riduzioni dell'azoto.

Per ogni trattamento è fornita, a titolo esplicativo, una breve spiegazione.

Oltre al trattamento biologico di tipo discontinuo (SBR) indicato negli schemi, sono stati anche descritti il trattamento in continuo e il trattamento fisico-chimico (strippaggio).

Sono in ogni caso ammesse a finanziamento variazioni applicative e l'utilizzo di tecnologie di trattamento diverse.

Per ogni progetto deve essere fornita nella scheda di valutazione specifica descrizione tecnica che indichi il principio di funzionamento e la relativa efficienza raggiungibile.

Deve essere sempre previsto il piano di monitoraggio del funzionamento del sistema.

Per la quantificazione delle perdite di azoto finali i valori di riferimento sono quelli della tabella 3 del d.m. 7 aprile 2006, n. 209.


Per il calcolo dell'azoto escreto, le risultanze sono quelle che derivano o dalle note alla tabella 2 del citato d.m. o dal programma certificato di ridotta nutrizione proteica.

INDICAZIONI PROGETTUALI IMPIANTISTICHE


LINEA TRATTAMENTO REFLUI BOVINI



LINEA TRATTAMENTO REFLUI SUINI con Trattamento Biologico



LINEA TRATTAMENTO REFLUI SUINI con Aerazione discontinua



TRATTAMENTO DI SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO**REFLUI BOVINI**

Separatore rotante a rulli pressori
Separatore a compressione elicoidale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Separatore rotante a rulli pressori: Si tratta di un vaglio cilindrico in acciaio con una o due coppie di rulli pressori che separano e contribuiscono a disidratare la frazione solida, impedendone il passaggio attraverso i fori della superficie del cilindro.

Materiale risultante:

- la frazione solida separata rappresenta il 16-32% in peso (in funzione del contenuto di sostanza secca del tal quale) del liquame iniziale e possiede un tenore in sostanza secca del 18-20%
- l'efficienza di separazione è del 40-55% per la sostanza secca, del 25-35% per l'azoto e del 25-40% per il fosforo.

Separatore a compressione elicoidale: il liquame viene compresso da una coclea all'interno di un cilindro con parete filtrante. Mentre il chiarificato passa attraverso la parete, la frazione solida, che resta all'interno, viene pressata dalla coclea contro il portello di scarico, la cui pressione è tarabile in funzione del tipo di liquame.

Materiale risultante:

- la frazione solida separata è l'8-20% in peso del liquame iniziale con tenore in sostanza secca del 20-25%
- l'efficienza di separazione è del 30-40% per la sostanza secca, del 15-25% per l'azoto e del 10-20% per il fosforo.

INDICAZIONI GENERALI**Frazione liquida:**

- Si diminuiscono i volumi da stoccare
- Serve minor energia per la sua omogeneizzazione e per la distribuzione in campo
- Meglio trattabile per la rimozione dell'azoto

Frazione solida:

- Può essere delocalizzata
- Può essere compostata
- Può essere ceduta ad altre aziende previo compostaggio

In sintesi:

- Consente di separare il contenuto di azoto nelle due frazioni (solida e liquida)
- Non si hanno riduzioni dei tempi di stoccaggio previsti dalle normative
- È necessario disporre di stoccaggi per la frazione liquida (vasche) e per la frazione solida (platea)
- È necessario disporre delle attrezzature per la distribuzione della frazione liquida e di quella solida

TRATTAMENTO DI SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO**REFLUI SUINI**

Vagli statici, vibro-vagli, vagli rotativi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vagli statici: i liquami vengono distribuiti su una griglia metallica o di materiale plastico, con inclinazione variabile, lungo la quale subiscono una progressiva sgrondatura. La spaziatura tra le barre della griglia è di circa 1-2 mm.

Aspetti positivi: basso consumo energetico

Criticità:

- facile occlusione delle fessure della griglia
- separa un solido con sostanza secca bassa

Vibro-vagli: la superficie di separazione è costituita da una griglia o rete metallica montata su un telaio circolare o rettangolare che è sottoposto a vibrazione. Le maglie della rete metallica hanno una spaziatura di circa 0,4-1 mm

Aspetti positivi: minor facilità di occlusione delle maglie

Vagli rotativi: la superficie di separazione è costituita da un tamburo cilindrico con pareti formate da una rete a maglie sottili (0,8-2 mm). La rotazione del tamburo con l'ausilio di spazzole raschianti favorisce lo sgrondo del liquido e l'avanzamento dei solidi verso la zona di scarico.

Materiale risultante:

- la frazione solida è il 3-5% in peso del liquame iniziale e possiede un tenore in sostanza secca del 12-15%,
- l'efficienza di separazione della sostanza secca è del 20-25%, del 4-7% per l'azoto e dell'8-12% per il fosforo

INDICAZIONI GENERALI**Frazione liquida:**

- Meglio trattabile per la rimozione dell'azoto
- Serve minor energia per la sua omogeneizzazione e per la distribuzione in campo
- Si diminuiscono i volumi da stoccare

Frazione solida:

- Può essere delocalizzata
- Può essere compostata
- Può essere ceduta ad altre aziende previo compostaggio

In sintesi:

- Consente di separare il contenuto di azoto nelle due frazioni (solida e liquida)
- Non si hanno riduzioni dei tempi di stoccaggio previsti dalle normative
- È necessario disporre di stoccaggi per la frazione liquida (vasche) e per la frazione solida (platea)
- È necessario disporre delle attrezzature per la distribuzione della frazione liquida e di quella solida

ADDENSAMENTO/SEPARAZIONE**REFLUI SUINI**

Sedimentazione
Flottazione
Centrifugazione
Nastropressatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedimentazione: può essere effettuata tramite sedimentatore verticale o bacini in serie.

- Sedimentatore verticale: può essere di forma circolare o quadrata con una pendenza delle pareti di fondo tale da garantire la raccolta dei fanghi sul fondo vasca da dove vengono poi estratti. Viene dimensionato con tempo di ritenzione idraulica di circa 3 ore e con carico superficiale idraulico non superiore a $0,75 \text{ m}^3/\text{m}^2 \times \text{h}$
 - Bacini in serie: la parte liquida in uscita dal vaglio viene convogliata in un sistema di uno o più bacini in serie ove sedimentano i solidi sospesi che debbono essere rimossi (almeno 2 volte/anno)
- A questo punto si devono aggiungere altri bacini (meglio se in parallelo) con la funzione di stoccaggio della parte chiarificata. La rimozione dei fanghi dai bacini deve essere fatta almeno 1-2 volte l'anno.
Il tempo di ritenzione idraulica dei due bacini deve essere almeno uguale alla produzione di liquame di un mese.

Criticità:

- necessità, per la sedimentazione verticale, dell'estrazione frequente dei fanghi per avere un buon funzionamento
- il prodotto ottenuto non è palabile ma solo pompabile.

Materiale risultante:

- con i bacini di sedimentazione la frazione solida in uscita è circa il 17-20% in peso del liquame inserito, con un tenore di sostanza secca dell'8% circa
- l'efficienza di separazione è del 50-70% per la sostanza secca, del 25-35% per l'azoto e del 50-65% per il fosforo

Flottatore: l'eliminazione dei solidi avviene tramite impiego di additivi chimici. Si prevede l'utilizzo di bacini dove l'insufflazione d'aria sul fondo permette l'aggregazione delle particelle solide e il loro trascinarsi in superficie, da dove vengono poi rimosse tramite un ponte raschiafanghi.

Criticità: si utilizzano additivi, richiede una gestione accurata. Si giustifica solo in presenza di un trattamento depurativo o di importante abbattimento dell'azoto.

Materiale risultante: la frazione densa può arrivare a costituire il 50-70% dei solidi totali, con presenza del 30-40% dell'azoto e dell'80-90% del fosforo contenuti nel liquame di partenza

Centrifuga: è formata da un tamburo, a sezione cilindro conica, con all'interno un rotore a coclea.

La parte separata in uscita dal vaglio viene immessa all'interno del gruppo di separazione dove la forza centrifuga divide la frazione liquida dalla solida.

La velocità differenziale tra tamburo e coclea trascina il solido verso la sezione conica del tamburo dove, dopo un'ulteriore sgronda-tura, esce dai fori di scarico mentre la parte liquida fuoriesce dalla parte opposta.

Aspetti positivi:

- nessun utilizzo di additivi chimici
- la frazione solida ottenuta è palabile
- richiede spazi ridotti

Aspetti negativi: elevati costi di investimento e di gestione (sconsigliata per allevamenti con meno di 200 t pv)

Materiale risultante:

- il volume della frazione solida separata è circa il 10-20% del liquame iniziale con tenore di sostanza secca del 20-28%
- l'efficienza di separazione è del 50-75% per la sostanza secca, del 20-35% per l'azoto e del 60-70% per il fosforo.

Nastropresse: il liquame viene fatto passare attraverso un telo in materiale sintetico che può trattenere i solidi sospesi con dimensioni di pochi micron.

Il materiale da trattare viene distribuito in continuo fra due teli e compresso da una serie di rulli di diametro crescente fino ad ottenere un pannello compatto, con un contenuto in sostanza secca del 30%.

Aspetti positivi:

- efficienza di separazione simile alle centrifughe
- minori consumi energetici rispetto alle centrifughe.

Aspetti negativi:

- necessità di frequenti lavaggi dei teli
- costo di investimento maggiore rispetto alle centrifughe.

TRATTAMENTO BIOLOGICO**REFLUI BOVINI**

Aerazione discontinua

CARATTERISTICHE TECNICHE

È un trattamento aerobico tramite il quale si degrada la sostanza organica e una parte dell'azoto presenti nell'effluente.

Il trattamento aerobico consiste nell'insufflare aria per favorire l'azione dei batteri aerobi facoltativi. Vi è un parziale sviluppo di microrganismi. Per effettuare questo trattamento si possono utilizzare: aeratori superficiali, sommersi o diffusori a bolle a profondità variabile.

L'insufflazione avviene in modo discontinuo, circa 6/8 ore al giorno distribuite sulle 24 ore.

Il tempo di ritenzione idraulica è pari ad almeno 20 giorni.

La potenza specifica installata necessaria è pari a $15/25 \text{ W/m}^3$

MATERIALE RISULTANTE

Liquidi: si riscontra una riduzione del 35-45% di azoto rispetto al contenuto nel liquame avviato al trattamento

VANTAGGI

- Parziale stabilizzazione della sostanza organica
- Riduzione degli odori
- Riduzione parziale dell'ammoniaca
- Processo con costi minori di altri trattamenti biologici

CRITICITÀ

- Necessità di attenzione per contenere le possibili emissioni di ammoniaca
- Possibile formazione di odori se non gestita in modo corretto

TRATTAMENTO BIOLOGICO**REFLUI SUINI**

Aerazione discontinua
 Trattamento a fanghi attivi:
 - trattamento di tipo discontinuo (SBR):
 - trattamento di tipo continuo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aerazione discontinua: come descrizione per bovini

Trattamento a fanghi attivi

- **impianto di tipo discontinuo (SBR:** sequencing batch reactor): in questo tipo di impianti (reattori sequenziali) si creano nella stessa vasca in successione le condizioni necessarie per il processo biologico.

Il liquame viene immesso nel reattore in maniera discontinua (1-2 volte al giorno) e scaricato in un'unica soluzione. Vi è uno sviluppo di flora microbica.

Le fasi del processo (aerobiche, anossiche e anaerobiche) avvengono in sequenza e si concludono con una fase di quiete per permettere al fango attivo di sedimentare. A questo punto è possibile estrarre dalla vasca il liquame chiarificato e dal fondo i sedimenti.

In sintesi le fasi sono:

- alimentazione dei reflui,
- degradazione delle sostanze organiche con nitrificazione e denitrificazione,
- sedimentazione,
- scarico delle acque trattate.

Aspetti positivi:

- impianto semplificato (minori volumi) rispetto ad una nitro-denitro in continuo
- elevata flessibilità del trattamento in base al liquame inserito
- minori costi di costruzione di una nitro-denitro in continuo

Criticità: possibile formazione di odori se non gestita in modo corretto

Impianto di tipo continuo: in questo impianto, nel quale l'alimentazione è in continuo, le varie fasi di nitrificazione, denitrificazione e sedimentazione avvengono in differenti bacini specializzati ed opportunamente attrezzati allo scopo.

Si parte dalla presenza di azoto sotto forma ammoniacale e si passa, in condizioni aerobiche, a nitriti e poi nitrati. Questi ultimi in condizioni di anossia vengono trasformati in azoto elementare gassoso.

Aspetti positivi:

- diminuzione del contenuto di azoto totale
- la frazione solida prodotta se stoccata può essere usata a fini agronomici.

Criticità:

- servono ampi spazi per le vasche
- trattamento complesso: necessita di gestione accurata
- costi elevati di costruzione e gestione
- tecnologia ad oggi impiegata prevalentemente nel settore industriale

MATERIALE RISULTANTE

Liquame trattato: in funzione del livello di abbattimento raggiunto può essere utilizzato a fini agronomici (previo stoccaggio) su terreni aziendali o può essere scaricato in fognatura

Frazione addensata: viene rinviata al trattamento di addensamento.

Azoto: rilasciato in atmosfera sotto forma di N₂

Riduzioni azoto: sono ottenibili riduzioni di azoto anche superiori al 90% in funzione del dimensionamento del processo.

TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI**REFLUI SUINI**

Strippaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

In questo processo avviene la rimozione dell'ammoniaca dal liquido, portato a pH 12, insufflando aria. A questi valori di pH, l'ammoniaca disciolta è quasi tutta nella forma libera NH₃ e pertanto può essere strippata dalla corrente di aria. L'ammoniaca estratta può essere poi catturata per contatto con una soluzione acida (H₂SO₄) in una torre di lavaggio ottenendo così una soluzione di solfato d'ammonio che può essere utilizzata per la produzione di fertilizzanti

L'impianto è composto da:

- strippatore dove avviene la volatilizzazione dell'ammoniaca
- scrubber dove avviene la fase di salificazione dell'ammoniaca con una soluzione acida.

MATERIALE RISULTANTE

L'effluente trattato presenta una notevole riduzione dell'azoto rispetto all'inizio.

L'aria estratta ha un alto contenuto di vari prodotti volatili (COV), necessita quindi di ulteriori trattamenti con biofiltro per evitare problemi di odori.

VANTAGGI

- Diminuzione del contenuto di azoto
- Utilizzo dell'energia termica prodotta dalla cogenerazione quando il trattamento è integrato con un impianto di produzione di biogas

CRITICITÀ

- Impianto complesso
- Serve gestione accurata
- Costi energetici alti
- Ad oggi non è una BAT (migliori tecniche disponibili)
- Tecnologia ad oggi impiegata prevalentemente nel settore industriale

REFLUI DA ALLEVAMENTO	Compostaggio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
<p>Trattamento aerobico di degradazione della sostanza organica ad opera di diversi microrganismi (mesofili e termofili). Vengono neutralizzati gli odori e mineralizzati i nutrienti.</p> <p>Per accelerare il processo possono essere inseriti materiali ligno-cellulosici che aumentano l'apporto di carbonio e riducono il contenuto di umidità.</p> <p>Il processo è influenzato da: temperatura, ossigeno, umidità, pH, struttura del materiale in compostaggio.</p> <p>Le fasi del processo possono essere così sintetizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fase bio-ossidativa: è la fase termofila. I microrganismi demoliscono le molecole organiche più digeribili. Vi è grande consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica e calore. La temperatura raggiunge i 60-70 °C garantendo inoltre la distruzione degli agenti patogeni. Si effettua con sistemi di areazione e con i rivoltamenti. Avviene in platea, in cumulo areato e/o rivoltato periodicamente, in reattori orizzontali coperti, in reattori chiusi stagni. La durata della fase è variabile da 30-40 a 50-60 giorni. 2. fase di maturazione: fase in cui la decomposizione avviene con tempi più lunghi e a carico delle molecole più complesse. Il calore diminuisce così come la richiesta di ossigeno. Vi è un completamento della fase di trasformazione e la stabilizzazione del materiale. La durata della fase dipende dal tipo di materiale desiderato ma in genere si va dai 30-60 giorni. Avviene generalmente in cumuli. 	
MATERIALE RISULTANTE	
<p>Compost: materiale inodore con tenore di sostanza secca del 50-60%.</p> <p>Utilizzabile in agricoltura come ammendante (d.lgs. 217 del 29 aprile 2006)</p>	
VANTAGGI	CRITICITÀ
<ul style="list-style-type: none"> - materiale inodore - proprietà ammendanti - trasportabile - condizioni igienico-sanitarie migliori 	<ul style="list-style-type: none"> - alti costi di investimento e gestione - processo complesso, se non gestito in modo corretto può determinarsi la produzione di odori - necessita di superfici a platea impermeabilizzata maggiori rispetto al solo stoccaggio - necessita di trattamenti per permettere l'accettabilità IPPC dell'impianto (possibili perdite di ammoniaca)

ALLEGATO 2

Spett.

Amministrazione Provinciale di

Istituto erogante

Oggetto: **Presentazione di istanza di adesione al «Programma Pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8 l.r. n. 7/2000) ai sensi della d.g.r. n. 3908/2006»**

Il sottoscritto/a

nato a il

In qualità di *titolare/legale rappresentante* di: (*contrassegnare la categoria di riferimento*)

- impresa agricola che aderisce a progetti di filiera;
- impresa agricola che effettua direttamente attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- cooperativa agricola o suo consorzio;
- associazione di produttori costituita in forma di società di capitali, anche consortile o cooperativa riconosciuta dallo stato o dalla regione ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- impresa di produzione, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o suo consorzio;
- società di capitali operante nel settore delle agroenergie controllata per almeno il 51% da uno o più soggetti come indicati ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 del bando in oggetto;

denominazione impresa/società e residenza

.....

CHIEDE

di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 8/3908 del 27 dicembre 2006 e relative disposizioni attuative.

A tal fine dichiara di:

- aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti;
- essere a conoscenza del contenuto dell'allegato al decreto del presente bando n. e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- non essere oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali attribuiti per normativa comunitaria;
- ricadere in zona dichiarata vulnerabile ai sensi della d.g.r. n. 3439/2006;
- non avere ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, contributi da altri Enti pubblici;
- non avere iniziato i lavori e/o acquistato le dotazioni aziendali al momento di presentazione della presente domanda di adesione al bando;
- realizzare gli interventi su terreni condotti in proprietà/affitto **(1)**;
- realizzare gli interventi nel Comune di foglio mapp.;
- autorizzare fin da ora la Provincia di e la Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura ad avere libero accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione e/o sopralluoghi nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, compresa l'effettuazione di eventuali analisi sulla qualità e composizione dei prodotti derivanti dai trattamenti;
- non alienare e mantenere in perfetta efficienza e funzionanti le opere per **almeno 10 anni** e le dotazioni aziendali per **almeno 5 anni**, oggetto del presente intervento;
- essere/non essere intenzionato a utilizzare il sistema di garanzia;

(1) In caso di affitto allegare assenso della proprietà alla esecuzione degli interventi.

- essere giovane imprenditore agricolo;
- essere impresa economicamente redditizia ai sensi dell'art. 5 del Reg. 1257/99 e successive modifiche;
- non aumentare le produzioni agrozootecniche come previsto nel Regolamento CE 1974/06, capo II, sezione prima, art. 2, paragrafo 3;
- presentare a collaudo copia della autorizzazione del POA/S.

Capacità professionale

- aver esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.

Autorizza ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini del controllo da parte degli organi preposti.

Allega:

- copia del fascicolo aziendale aggiornato
- scheda a: rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- scheda b: consumi energetici
- scheda c: relazione tecnica economica dell'intervento
- scheda d: preventivo di spesa
- scheda e: valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Si impegna a integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione che sarà richiesta.

..... il

In fede

.....

SCHEDA A: RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Di aver introdotto/si impegna ad introdurre nella propria azienda le sotto elencate disposizioni comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali:

Argomento	Contenuto della normativa	Normativa Comunitaria di riferimento
BENESSERE DEGLI ANIMALI	<input type="checkbox"/> Comportamenti in generale: norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE
	<input type="checkbox"/> Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 88/166/CEE Dir. 95/29/CE Dir. 99/74/CE
	<input type="checkbox"/> Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 97/2/CE Dir. 97/182/CE
	<input type="checkbox"/> Norme minime per suini	Dir. 91/630/CEE
	<input type="checkbox"/> Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento	Dir. 93/119/CE
	<input type="checkbox"/> Protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE
AMBIENTE	<input type="checkbox"/> Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE
	<input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente e, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	Dir. 86/278/CEE
	<input type="checkbox"/> Rifiuti	Dir. 91/156/CE
	<input type="checkbox"/> Rifiuti pericolosi	Dir. 91/689/CE
	<input type="checkbox"/> Imballaggi e rifiuti di imballaggio	Dir. 94/62/CE
	<input type="checkbox"/> Valutazione di impatto ambientale	Dir. 85/337/CEE
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Data

Firma del Richiedente

SCHEDA B: CONSUMI ENERGETICI (nel caso di progetto di filiera o associazione allegare 1 scheda per ogni azienda aderente)

Azienda Agricola

Consumi energetici da fonti tradizionali	MEDIA ANNUALE
Energia elettrica (MWh)
Metano (Nm ³)
Gasolio (Kg)
Olio combustibile (Kg)
Gpl (Nm ³)
Carbone (kg)
Combustibili vegetali (Kg) p.c.i. (.....)
..... p.c.i. (.....)

Processi produttivi/Consumi energetici che saranno alimentati da energie rinnovabili	
Energia elettrica (MWh/anno)	
Illuminazione (abitazione rurale/stalla/magazzini /altro)
Condizionamento (abitazione rurale/stalla/magazzini /altro)
Digestore
Altro
.....
.....
Energia termica (MWh/anno)	
Centrale termica per riscaldamento
Produzione acqua calda per
Produzione aria calda per
Digestore
Abbattimento nitrati
Altro
.....
.....
TOTALE

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

SCHEDA C: RELAZIONE TECNICA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

- Richiedente
- Tipo di intervento (riferimento paragrafo 7.1 del bando)
- Descrizione quali-quantitativa della disponibilità di reflui zootecnici di produzione aziendale
- Descrizione quali-quantitativa delle biomasse per usi energetici disponibili aziendali/extra aziendali
- Descrizione impianto di digestione anaerobica/centrale di cogenerazione e dei rendimenti energetici
- Descrizione del processo di abbattimento dei nitrati dei reflui zootecnici e delle percentuali di abbattimento (paragrafo 7.2 bando)

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

SCHEDA D:**PREVENTIVO DI SPESA** (compilare una scheda per ciascuna delle tipologie di intervento previsto)

Dettaglio dei costi previsti per la realizzazione degli interventi (IMPIANTO AGROENERGETICO e/o IMPIANTO ABBATTIMENTO AZOTO)

Tipologia lavori	Modalità esecuzione (2)	Importo spesa
Opere edili propriamente dette		
.....		
.....		
.....		
Opere edili complementari		
.....		
.....		
.....		
Strutture prefabbricate		
.....		
.....		
.....		
Impianti specifici		
.....		
.....		
.....		
Macchinari ed attrezzature		
.....		
.....		
.....		
Altro		
.....		
.....		
.....		
Totale parziale		
Spese generali e tecniche	(max 10%)	
Totale generale della spesa per l'intervento		

(2) Indicare la modalità di esecuzione dei lavori: **A misura** o **A preventivo** o **In economia**.

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

SCHEDA E:**SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

AREA DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE
Qualità del progetto (Max punti 20)	Progetto che introduce innovazioni dimostrabili che riducono l'impatto ambientale e/o la riduzione del contenuto in nitrati del digestato
	Rendimento energetico
	Cantierabilità del progetto
	Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno 1 ULU in più)
Caratteristiche soggettive del richiedente (max punti 10)	Impresa agricola condotta da giovani imprenditori
	Imprese consortili o associate
	Progetto di filiera

Data

Firma del Richiedente

.....